GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — VENERDÌ 7 DICEMBRE — NUM. 288

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Domani, 8 dicembre, ricorrendo una delle feste legali stabilite dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la GAZZETTA.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5818** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1885, N. 3141;

Visto il Nostro decreto 4 aprile 1886 N. 3834 con cui è fissato il Ruolo organico della R. Stazione Agraria sperimentale di Palermo;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal 1° novembre prossimo venturo il Ruolo Organico del personale della R. Stazione Agraria sperimentale di Palermo è così modificato:

Direttore	stipendio	annuo	L. 5000
Assistente	»	»	» 2000
Id.	»	»	» 1500

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 ottobre 1888.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5822** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari dell'Interno, della Guerra e della Pubblica Istruzione;

Veduta la legge 2 luglio 1882, N. 883 (Serie 3ª), secondo il testo pubblicato con Regio decreto 8 luglio 1883, N. 1522, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 15 aprile 1883, N. 1324 (Serie 3ª);

Veduta la legge 19 giugno 1888, N. 5455 (Serie 3ª), colla quale venne approvato il bilancio del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1888-89;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Direzione centrale del Tiro a segno nazionale della quale è cenno nell'art. 15 della predetta legge 2 luglio 1882;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una Direzione centrale di Tiro a segno nazionale allo scopo di esercitare alta sorveglianza sulle Società di Tiro a segno nazionale e di provvedere all'unità della loro azione ed al loro sviluppo.

Art. 2.

Essa sarà composta di un ufficiale generale, presidente, e di sei membri, tre dei quali militari.

La nomina, tanto del presidente, quanto dei singoli membri, sarà fatta con Regio decreto su proposta concordata fra i Ministri dell'Interno, della Guerra e della Pubblica Istruzione.

Art. 3.

La Direzione centrale non può deliberare senza l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. Tuttavia alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 4.

Le deliberazioni della Direzione centrale sono prese a maggioranza dei presenti ed eseguite per cura del presidente. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 5.

La Direzione centrale: 1. promuove la costituzione di Società di Tiro a segno nazionale;

2. vigila all'osservanza della legge e del regolamento per quanto riguarda la costituzione delle Società e dei relativi uffici di Presidenza;

3. riceve notizie dalle Direzioni provinciali della costituzione di Società mandamentali a norma del regolamento;

4. riceve le domande per trasformazione di Società di Tiro a segno private in Società di Tiro a segno nazionale, e quelle per costituzione di Società comunali o consorziali comunicando con parere le une e le altre al Ministero dell'Interno;

5. tiene i registri da cui poter desumere la composizione delle Direzioni provinciali, delle Presidenze locali, e le notizie statistiche previste dal regolamento;

6. riceve notizie dello scioglimento e della ricostituzione di Società di Tiro, giusta gli articoli 16 e 17 della legge prementovata e ne dà comunicazione, accompagnata da suo parere ai Ministeri dell'Interno e della Guerra.

7. riceve dalle Direzioni provinciali gli statuti ed i regolamenti interni delle Società ed ove siano regolari li trasmette al Ministero dell'Interno per quanto è di sua competenza;

8. invigila alla regolare formazione ed approvazione dei bilanci delle Società e riferisce al Ministero delle somme da concedersi dal Governo per concorso nelle spese d'impianto o per sussidio a quelle di esercizio delle Società di Tiro;

9. vigila al mantenimento della disciplina nelle Società e ne riferisce, occorrendo, ai Ministeri dell'Interno e della Guerra;

10. vigila mediante ispezioni fatte dai suoi membri, e promosse ed autorizzate dai Ministeri competenti, affinchè le Società di Tiro a segno corrispondano allo scopo della loro istituzione, osservando le prescrizioni e le norme stabilite dalla legge, dal regolamento e dalle Istruzioni ministeriali;

11. riceve copia della relazione annuale che le Direzioni provinciali debbono fare ai Ministeri dell'Interno e della Guerra, secondo il penultimo comma dell'art. 11 del regolamento;

12. invigila alle regolarità delle gare di tiro, e propone ai Ministeri dell'Interno e della guerra il luogo da destinare e le norme da seguire per le gare generali del Tiro a segno, giusta l'art. 15 della legge e l'art. 52 del Regolamento prementovato;

13. propone ai Ministeri competenti provvedimenti generali o speciali da adottarsi pel progressivo sviluppo dell'istituzione;

14. annualmente riferisce con particolareggiata relazione ai Ministeri dell'Interno, della Guerra e della Pubblica Istruzione sullo svolgimento della istituzione nei rapporti tecnici ed amministrativi ed anche in relazione al concorso degli studenti nelle Società di Tiro;

15. dà parere, quando richiesta dal Ministero dell'Interno o della Guerra, oppure della Pubblica Istruzione, su tuttociò che riguarda il Tiro a segno nazionale;

16. finalmente, adempie a tutte quelle altre attribuzioni che con lo svolgimento della istituzione del Tiro a segno nazionale, si crederà dai Ministeri competenti di doverle assegnare.

Art. 6.

L'ufficio di Segreteria della Direzione centrale del Tiro a segno sarà affidato ad impiegati del Ministero dell'Interno da nominarsi in conformità dell'art. 2 del Regio decreto 18 agosto 1888, N. 5699, che approva il nuovo Ruolo organico del personale del Ministero stesso.

Art. 7.

La Direzione Centrale avrà sede in Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1888.

UMBERTO.

Crispi.
Bertole'-Viale.
P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **MMMCXLII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 e 33 della legge 6 luglio 1862, N. 680;

Visto il R. decreto 10 ottobre 1866, N. 1817;

Vista la deliberazione della Camera di Commercio ed Arti di Teramo, in data 20 marzo 1888;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo il regolamento per l'applicazione e la riscossione dell'imposta sugli esercenti commerci e industrie nel distretto della Camera di Commercio ed Arti di Teramo, secondo l'unito testo deliberato dalla Camera stessa nella adunanza del 20 marzo 1888, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° novembre 1888.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Regolamento *per l'applicazione e la riscossione dell'imposta stabilita con R. decreto a favore della Camera di commercio ed arti di Teramo, sugli esercenti industrie e commercio nel proprio distretto.*

TITOLO I.
Dei contribuenti e della base dell'imposta.

Art. 1.

La imposta annua consentita alla Camera di commercio ed arti di Teramo dalla legge organica del 6 luglio 1862 e dal R. decreto 10 ottobre 1866, deve essere corrisposta da tutti gli individui, le società e gli enti morali esercenti industria e commercio nel distretto di essa Camera, che abbiano un annuo reddito netto di natura commerciale od industriale non inferiore a L. 400, ed in ragione del reddito medesimo.

Art. 2.

Coloro che possedono più stabilimenti, sedi od agenzie commerciali od industriali nel distretto della Camera di Teramo ed in quello di altre Camere saranno soggetti alla sovradetta imposta solamente pei redditi delle sedi, agenzie e stabilimenti esistenti nella circoscrizione della Camera di Teramo.

TITOLO II.
Dell'accertamento dei redditi soggetti ad imposta.

Art. 3.

A spese della Camera saranno fatti annualmente entro il mese di dicembre per cura degli agenti delle tasse del distretto di essa gli elenchi, divisi comune per comune, di tutti i commercianti soggetti alla imposta sulla ricchezza mobile per l'anno successivo, con indicazione del rispettivo reddito netto della Categoria *B*, stato accertato in conformità di legge per l'applicazione di detta imposta.

Art. 4.

Prima della fine d'ogni anno saranno pure compilati dagli agenti delle imposte elenchi complementari, in base agli accertamenti suppletivi dei redditi soggetti alla imposta sulla ricchezza mobile non stati compresi nell'accertamento principale dell'anno stesso.

Art. 5.

Gli elenchi di cui ai due articoli precedenti dovranno essere autenticati dagli agenti delle tasse che li avranno rilasciati.

Art. 6.

Gli elenchi medesimi dovranno indicare:

a) Il numero d'ordine;

b) L'articolo di riferimento al ruolo dei contribuenti l'imposta sulla ricchezza mobile;

c) Il cognome e nome dei commercianti o la denominazione delle società e delle ditte;

d) La qualità ed il luogo dell'esercizio;

e) Il reddito netto accertato per gli effetti dell'imposta sulla ricchezza mobile;

f) Le osservazioni eventuali.

In quest'ultima colonna sarà indicata la ripartizione dei redditi proprii del contribuente eseguita nei casi contemplati e nei modi prescritti dalla legge 2 luglio 1885 e dalle disposizioni regolamentari approvate con R. decreto 28 agosto 1885, N. 3334.

Art. 7.

Non saranno compresi nei detti elenchi i contribuenti aventi un reddito annuo netto di categoria *B* inferiore a L. 400 complessivamente.

Art. 8.

Gli istituti di credito, i banchieri, le società ferroviarie, le compagnie d'assicurazione siano nazionali che estere, gli imprenditori, ed in genere tutti gli individui, le società, nonchè gli altri enti che esercitino il commercio o l'industria nel distretto della Camera di Teramo e ad un tempo in quello di altra Camera, abbiano nella circoscrizione della Camera di Teramo la loro sede principale ovvero soltanto una o più case filiali, agenzie e simili, od una parte qualsiasi del loro esercizio, dovranno nel termine di un mese dal giorno in cui andrà in vigore il presente Regolamento presentare alla segreteria camerale una dichiarazione nella quale indicheranno i redditi netti annui degli stabilimenti, sedi, agenzie sieno principali che secondarie esistenti nel distretto della Camera di Teramo, o di quel parziale esercizio in qualsivoglia altra forma tenuto nel distretto medesimo; di tali redditi faranno una prudenziale estimazione ove non siano indipendenti da quelli producentisi nel territorio di altra Camera.

La medesima disposizione ha luogo allorchè il contribuente possiede un solo stabilimento situato in comune diverso da quello del suo domicilio, quando o il domicilio o lo stabilimento soltanto trovisi nella circoscrizione della Camera di Teramo.

Gli industriali che giusta la legge del 2 luglio 1885 sono tenuti a dichiarare all'agenzia delle imposte del luogo in cui si trova il loro domicilio i redditi particolari di ogni loro stabilimento situato in altro comune, dovranno attenersi alla ripartizione del reddito loro proprio stata accertata e stabilita a senso della legge stessa.

Art. 9.

Il contribuente che abbia nel distretto camerale due o più stabilimenti, sedi od agenzie filiali, ma non la casa principale, potrà pagare la tassa camerale complessivamente presso una sola esattoria, ed in tal caso nella dichiarazione, di cui all'articolo precedente, dovrà indicare in quale comune intende eseguire il pagamento della tassa complessiva.

Art. 10.

Trascorso il termine indicato all'art. 8 la Camera accerterà d'ufficio i redditi soggetti alla imposta posseduti nel suo distretto da quegli esercenti o da quelle ditte, società, ecc., aventi la loro sede principale fuori del distretto medesimo, che avessero ommesso di fare le prescritte dichiarazioni.

Art. 11.

I contribuenti tenuti alle speciali dichiarazioni di cui all'art. 8 potranno ogni anno, non più tardi del 31 ottobre, presentarne una nuova per l'anno successivo, o riferirsi all'accertamento precedente, o indicare le rettificazioni, o annunziare la cessazione dell'esercizio del commercio, od ommettere del tutto di fare una nuova dichiarazione, nel quale ultimo caso si intenderà confermato il reddito anteriormente accertato.

Art. 12.

I commercianti, gli industriali, le società e gli enti stabiliti nel distretto di altre Camere, che dopo l'attuazione del presente Regolamento aprissero case filiali nella circoscrizione della Camera di Teramo, o venissero in altro modo qualsiasi a tenervi una parte del loro esercizio, dovranno nel termine di sei mesi dal giorno dell'apertura denunciare alla Segreteria di questa Camera il proprio reddito per l'anno in corso, seguendo le norme tracciate nell'art. 8.

In difetto l'accertamento avrà luogo d'ufficio a norma dell'art. 10.

Art. 13.

Per sindacare l'esattezza delle dichiarazioni prescritte agli articoli 8, 11 e 12 e per accertare d'ufficio i redditi non dichiarati, la Camera potrà farsi comunicare tutte le occorrenti nozioni sia dagli agenti delle imposte del distretto, sia da quelli funzionanti fuori di esso.

Sarà pure in sua facoltà di procurarsi dalle altre Camere di commercio tutti quei maggiori dati e schiarimenti che al riguardo reputerà opportuni.

TITOLO III.

Della fissazione dell'aliquota e della formazione dei ruoli dei contribuenti.

Art. 14.

Giusta il disposto del R. decreto 31 dicembre 1862 nel formare il bilancio preventivo di ogni anno la Camera stanzierà in apposito capitolo il montare della imposta a percepersi dagli esercenti commercio ed industria nel suo distretto con aumento del decimo per le quote inesigibili.

Art. 15.

Ricevuti gli elenchi di cui all'art. 3, ed accertati i redditi dei contribuenti indicati all'art. 2, si compileranno gli annui ruoli principali di riscossione per ciascun comune della circoscrizione camerale, ed un riassunto generale de' medesimi da rimanere presso l'ufficio della Camera.

Art. 16.

I ruoli dovranno indicare:

a) Il numero d'ordine;

b) L'articolo di riferimento al ruolo per l'imposta sulla ricchezza mobile quando si tratti di contribuenti compresi nei ruoli per l'imposta medesima formati pei comuni del distretto camerale;

c) Il cognome e nome dei commercianti e degli industriali, o la denominazione delle società e delle ditte;

d) Il genere di commercio o di industria esercitato;

e) Il reddito netto soggetto alla imposta camerale;

f) L'ammontare della tassa dovuta da ogni contribuente in base all'aliquota fissata dalla Camera per ogni lira di reddito netto.

I ruoli medesimi dovranno pur contenere una colonna per le annotazioni di pagamento dell'imposta, cioè per il numero della quietanza, la data del pagamento, e la somma pagata.

Art. 17.

Con apposita deliberazione la Camera sanzionerà i ruoli di riscossione, i quali saranno poscia sottoposti al Prefetto della provincia per la loro approvazione.

Art. 18.

I ruoli stabiliti dalla Camera ed approvati dal Prefetto saranno trasmessi ai Sindaci dei singoli comuni per essere pubblicati.

La pubblicazione dei ruoli sarà fatta per otto giorni consecutivi mediante deposito nell'ufficio comunale, previa affissione all'albo pretorio di un avviso del Sindaco, annunziante il deposito medesimo.

Entro quindici giorni da quello in cui incomincerà la pubblicazione, i contribuenti che avessero reclami a fare sui ruoli potranno presentare ai rispettivi municipii apposito ricorso in carta da 60 centesimi diretto al Presidente della Camera di Commercio.

Art. 19.

I contribuenti non potranno avanzare reclamo alla Camera circa la entità del reddito netto per cui furono iscritti nei ruoli quando l'ammontare del reddito stesso risulterà dall'ultimo accertamento eseguito ed avente effetto per l'applicazione della legge di imposta sulla ricchezza mobile

Art. 20.

Trascorso il termine prefisso dall'art. 18 per la pubblicazione, i ruoli saranno dai sindaci trasmessi per la riscossione al rispettivo esattore comunale o consorziale, muniti della relazione dell'eseguita pubblicazione e dell'avvenuta affissione dell'avviso di cui all'articolo medesimo.

I reclami saranno dai sindaci fatti pervenire alla Camera entro otto giorni dalla scadenza del termine stabilito all'articolo 18 per la loro presentazione.

Art. 21.

Il Presidente esaminerà i reclami presentati e riferirà su di essi alla Camera, formulando le proprie proposte.

La decisione della Camera verrà notificata per mezzo de' sindaci ai reclamanti entro 10 giorni dalla sua data.

Art. 22.

Contro la decisione della Camera il contribuente potrà ricorrere al Tribunale il quale giudicherà inappellabilmente a forma di quanto prescrive l'art. 32 della legge organica 6 luglio 1862; ma il ricorso non sospenderà ulteriormente il pagamento della tassa, salvo il diritto al rimborso se il Tribunale riformerà il giudicato della Camera.

Art. 23.

Gli esattori daranno pronto avviso alla Camera dei ruoli ad essi spediti dai sindaci a senso dell'art. 20, e nel caso si verificassero qualche ommissione od inesattezza ne renderanno immediatamente informata la Camera per gli opportuni provvedimenti.

Trascorso il mese di giugno, gli esattori che non avessero ricevuto i ruoli di loro competenza ne avviseranno pure prontamente la Camera.

Art. 24.

Ricevuti gli elenchi complementari di cui al precedente art. 4 saranno annualmente compilati ruoli suppletivi, in cui si iscriveranno pure tutti quei contribuenti i di cui redditi venissero dalla Camera accertati, o su loro dichiarazione, o d'ufficio, dopo la formazione dei ruoli principali dell'anno successivo. Tali ruoli suppletivi verranno pubblicati e resi esecutivi contemporaneamente ai ruoli principali dell'anno successivo.

Ai ruoli suppletivi sono applicabili tutte le disposizioni del presente Regolamento che riguardano i ruoli principali.

TITOLO IV.

Dell'esazione dell'imposta camerale.

Art. 25.

Non più tardi della fine di luglio gli esattori daranno avviso ai contribuenti della rispettiva loro quota d'imposta, la quale si dovrà pagare in una sola rata, nel 10 agosto di ciascun anno.

Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della imposta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato alla multa di quattro centesimi per ogni lira sulla somma non pagata.

Tali multe cadono a benefizio dell'esattore.

Art. 26.

Le disposizioni della legge 20 aprile 1871, N. 192 (Serie 2ª), del regolamento approvato col R. decreto 23 dicembre 1886, N. 4256 (Serie 3ª), nonchè dei Capitoli normali approvati con decreto, della stessa data, del Ministro delle Finanze, N. 4261 (Serie 3ª), relative alla spedizione ai contribuenti delle cartelle per le imposte e alla notificazione degli avvisi speciali ai debitori morosi si applicano anche per la imposta camerale.

Art. 27.

La notificanza della cartella o dell'avviso, di cui nel precedente articolo, al contribuente che tenga nel distretto camerale soltanto una casa filiale si farà alla persona del contribuente medesimo, od a chi lo rappresenti presso la filiale stessa.

Nel caso previsto all'art. 9 del presente Regolamento si farà alla filiale esistente nel comune scelto dal contribuente pel pagamento dell'imposta.

Art. 28.

L'esattore rilascia quitanza al contribuente staccandola dal registro a matrice prescritto per la riscossione delle imposte dirette dello Stato, e potrà cumulare la quitanza della tassa camerale con quelle relative ad altre imposte, sempre quando riguardino lo stesso esercizio finanziario e gli articoli di ruolo siano intestati alla stessa persona o ditta.

Art. 29.

La cessazione totale o parziale di reddito che avvenga durante l'anno dà diritto allo sgravio dell'imposta dal giorno della cessazione.

Per ottenere il rimborso della imposta camerale indebitamente pagata il contribuente dovrà presentare il decreto dell'Intendente di Finanza che abbia riconosciuta la cessazione del reddito ed ordinato lo sgravio della relativa imposta sulla ricchezza mobile.

Il detto rimborso viene ordinato con decreto del Presidente della Camera ed effettuato dall'esattore che ha riscossa l'imposta, contro rimessione del decreto stesso per parte dell'interessato.

Art. 30.

L'esattore ha l'obbligo del non riscosso per riscosso, eccezion fatta per le quote inesigibili di cui alla lettera *e* dell'art. 33.

L'intiero ammontare della imposta dovrà dall'esattore esser versata al cassiere della Camera presso l'ufficio di segreteria entro venti giorni dalla sua scadenza.

L'esattore che entro il detto termine non abbia eseguito il dovuto versamento, o l'abbia effettuato soltanto in parte, incorrerà nella multa di quattro centesimi per ogni lira non versata.

Art. 31.

Non più tardi della fine di ottobre di ciascun anno gli esattori renderanno alla Camera il conto della loro gestione annuale, corredandolo di tutti i documenti giustificativi del carico e del discarico.

Art. 32.

Il carico è costituito dell'ammontare dei ruoli principali e suppletivi stati consegnati nel corso dell'anno per la riscossione; essi dovranno essere trasmessi alla Camera in un sol conto.

Art. 33.

Il discarico si giustificherà:

a) colla indicazione delle quitanze dei versamenti fatti al cassiere della Camera;

b) coi documenti comprovanti la spesa per la spedizione del danaro versato o suoi rappresentativi;

c) colla quitanza della somma prelevata dall'esattore per l'aggio di riscossione spettantegli;

d) coi decreti di restituzione di tassa emanati dal Presidente della Camera a senso dell'art. 29;

e) collo stato delle quote inesigibili, nel quale l'esattore dovrà per ogni quota dichiarare la causa dell'inesigibilità, se cioè per inesistenza, irreperibilità od insolventezza del contribuente; serbate però le norme, e provveduto ai diversi adempimenti, come per le imposte erariali, indicati nell'art. 95 e seguenti del Regolamento 23 dicembre 1886.

Siffatte cause d'inesigibilità dovranno essere confermate dall'agente delle imposte con apposita sua dichiarazione che verrà estesa in calce allo stato medesimo.

Art. 34.

Il conto sarà presentato in due originali, di cui uno resterà presso la Camera e l'altro sarà restituito all'esattore con la relativa definizione per di lui scarico.

Art. 35.

Per la riscossione dell'imposta camerale e per tutte le relative operazioni è stabilito, a favore degli esattori, l'aggio nella misura identica a quello che essi percepiscono per le imposte erariali.

Art. 36.

L'esattore, non appena ricevuta la patente di cui al Regolamento 23 dicembre 1886, ne darà avviso alla Camera di Commercio e le notificherà la durata dell'esattoria, nonchè la misura dell'aggio.

Se l'esattore nomina uno o più collettori deve eziandio dare notizia alla Camera di Commercio della nomina, ed eventualmente della revoca.

Il cessionario di un'esattoria, ed il gestore di cui l'art. 48 del suddetto Regolamento, non appena entrati in funzione dovranno pure informare la Camera della avvenuta cessione e della gerenza.

Art. 37.

Gli stampati occorrenti per la formazione degli elenchi, per le dichiarazioni dei contribuenti, per gli avvisi di imposta e pei resoconti degli esattori saranno provvisti dalla Camera.

Art. 38.

In tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento si avrà rapporto alle leggi, ai regolamenti, ai decreti ministeriali ed ai capitoli normali vigenti per la applicazione e la riscossione delle imposte dirette dello Stato in quanto provvedano o siano applicabili.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
GRIMALDI.

Il Numero **MMMCXLIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione presa dal Consiglio generale del Banco di Sicilia nella seduta del 16 agosto 1888 con la quale si chiede al Governo l'autorizzazione all'esercizio del credito agrario secondo la legge 28 gennaio 1888, N. 4276 (Serie 3ª);

Visto l'art. 38 della legge dei 23 gennaio 1887, N. 4276 (Serie 3ª), sull'esercizio del credito agrario;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Banco di Sicilia è autorizzato ad esercitare il credito agrario in base alla legge 23 gennaio 1888, N. 4276 (Serie 3ª), assegnando a tale operazione un fondo di due milioni di lire da prelevarsi dalla massa di rispetto.

Art. 2.

Quando il Banco di Sicilia avrà dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del capitale o fondo assegnato per le operazioni di credito agrario in conformità a quanto è stabilito dal comma ultimo dell'art. 15 del regolamento generale per l'applicazione della legge sopra indicata verrà con altro Nostro decreto autorizzato all'emissione di cartelle agrarie ai sensi della citata legge 23 gennaio 1887, N. 2476 (Serie 3ª) e dell'altra 26 luglio 1888, N. 5388 (Serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° novembre 1888.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con decreti ministeriali del 27 novembre 1888:

Galassi Alessandro, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Lecce, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° gennaio 1889.

De Cecco Stefano, sostituto segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Napoli, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per motivi di salute che lo rendono incapace a continuar nel servizio, ed è ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento di quella pensione od indennità che possa competergli a norma della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° dicembre 1888.

Con decreto ministeriale del 30 novembre 1888:

Il decreto 16 giugno 1888, col quale Stoppini Guido, già cancelliere della Pretura di Mulazzo, ed ora di quella di Cicagna, fu sospeso dall'ufficio per giorni 15, al solo effetto della privazione dello stipendio, è revocato. Sarà al medesimo corrisposta la rata di stipendio non percetta in dipendenza della succennata sospensione.

Con decreti ministeriali del 1° decembre 1888:

Cappello Lodovico, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Udine, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere della Pretura di Rovigo, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Cavagnin Roberto, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Venezia, è nominato sostituto segretario aggiunto alla Procura generale presso la Corte d'appello di Venezia, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Bollino Carlo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Milano, è nominato vice cancelliere della Pretura di Loreo, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Catera Giovanni, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Catania, è nominato vice cancelliere della Pretura di Agira, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Con Regi decreti 2 dicembre 1888:

Boldrini Giovanni, cancelliere della Pretura di Orvieto, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° gennaio 1889, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di Tribunale.

Pitta Nicola, cancelliere della Pretura di Deliceto, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° gennaio 1889.

Aschieri Ferdinando, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Milano, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° gennaio 1889.

Villelli Gennaro, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Rossano, in aspettativa per motivi di salute fino al 30 novembre 1888, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio nello stesso Tribunale di Rossano, a decorrere dal 1° dicembre 1888.

Falqui Atzei Francesco, cancelliere della Pretura di Fordongianus, è tramutato alla Pretura di Santadi.

Pinna Pietro Luigi, cancelliere della Pretura di Santadi, è tramutato alla Pretura di Fordongianus.

Baldassarri Paolo, cancelliere della Pretura di Macerata, è tramutato alla Pretura di Orvieto.

Avola Sciumè Salvatore, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Bari, è, a sua domanda, nominato cancelliere della Pretura di Macerata, coll'attuale stipendio di lire 2,000.

Da Ponte Gaetano, cancelliere della Pretura di Cerignola, è tramutato alla Pretura di Deliceto.

Trubiani Salvatore, cancelliere della Pretura di Ceprano, in servizio da oltre anni dieci, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi quattro, a decorrere dal 16 dicembre 1888, coll'assegno pari alla metà del suo stipendio.

Vernizzi Angelo, segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Bozzolo, è tramutato alla Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Mantova, a sua domanda.

Margonelli Gaetano, vice cancelliere della Pretura del 2° mandamento di Cremona, è nominato segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Bozzolo, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Con decreti ministeriali del 2 dicembre 1888:

Fancello Giovanni, sostituto segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Sassari, è, a sua domanda nominato vice cancelliere della Pretura di Ploaghe, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Columbano Bachisio, vice cancelliere della Pretura di Ploaghe, è nominato sostituto segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Sassari, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Lanfredi Ugo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte di Appello di Brescia, è nominato vice cancelliere della Pretura del 2° mandamento di Cremona, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Con decreto ministeriale del 3 dicembre 1888:

Miglio Ambrogio, cancelliere della Pretura di Amantea, è sospeso dall'ufficio a datare dal 5 dicembre 1888, per gravi atti di insubordinazione verso il suo superiore immediato.

Con decreti ministeriali del 4 Dicembre 1888:

Cesarini Francesco Paolo, vice cancelliere della Pretura di Positano, è nominato sostituto segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Napoli, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Podio Carlo, vice cancelliere della Pretura sezione Borgo Dora in Torino, è tramutato alla Pretura di Susa.

Lancia Cesare, vice cancelliere della Pretura di Susa, è tramutato alla Pretura sezione Borgo Dora in Torino.

Patrone Benedetto, vice cancelliere della Pretura sestiere Maddalena in Genova, in aspettativa per motivi di salute fino al 30 novembre 1888, è, in seguito di sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa, per un altro mese a decorrere dal 1° dicembre 1888, colla continuazione dell'attuale assegno.

Bombelli Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Roma, è nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Frosinone, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Disposizioni *fatte nel personale dei Notari:*

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1888:

E' concessa al notaro Linares Giuseppe, una proroga sino a tutto il 10 marzo p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Ferla.

Con regio decreto del 2 dicembre 1888:

Gerardi Severino, notaro residente nel comune di Coazze, distretto di Susa, è traslocato nel comune di Giaveno, stesso distretto.

Napoli Giovanni Battista, candidato notaro e cancelliere della Pretura di Giaveno, è nominato notaro con la residenza nel comune di Giaveno, distretto di Susa.

Castiglione Domenico, notaro residente nel comune di Montefiascone distretto di Viterbo, è traslocato nel comune di Toscanella, stesso distretto.

Calì Scandurra Giovanni, notaro residente nel comune di Riposto, distretto di Catania, è traslocato nel comune di Giarre, stesso distretto.

Barrel Giovanni Silvestro, notaro residente nel Comune di Saint-Vincent, distretto di Aosta, capoluogo di distretto.

Perrod Delfino, notaro residente nel comune di Prè Saint-Didier, distretto di Aosta è traslocato nel comune di Aosta, capoluogo di distretto.

Bellucci Silvio, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza in Papiglio, frazione del comune di Piteglio, distretti riuniti di Firenze, Pistoia, Rocca S. Casciano e S. Miniato.

Gullo Eugenio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Pietrafitta distretto di Cosenza.

Conte Luigi, candidato notaro è nominato notaro con la residenza nel comune di Stornarella, distretto di Lucera.

Cucavaz Geminiano, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Paluzza, distretti riuniti di Udine, Pordenone e Tolmezzo.

Zino Francesco, nominato notaro nel comune di Isola del Cantone, distretto di Genova, con regio decreto 25 marzo 1888, registrato alla corte dei conti il 5 aprile successivo, è dichiarato decaduto dalla carica di notaro per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Isola del Cantone.

Disposizione *fatta nel personale dell'Amministrazione degli archivi notarili.*

Con decreto ministeriale 30 novembre 1888:

E' approvata la seguente disposizione fatta dal consiglio notarile di Casale Monferrato, nel personale subalterno di quell'archivio notarile con decorrenza dal 1° dicembre p. v.

Bertero Carlo, copista, con l'annuo stipendio di lire 800, è nominato reggente il posto di archivista con l'annuo stipendio di lire 1000.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione dei pesi e misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi.*

Con R. decreto del 14 novembre 1888:

Medalla Pietro, verificatore di 6ª classe, promosso, in seguito ad esame d'idoneità, alla classe 5ª.

Con R. decreto del 22 novembre 1888:

De Luca Francesco, già verificatore di 5ª classe a riposo, riammesso in servizio in qualità di verificatore di 6ª classe.

UFFIZI DELLO STATO CIVILE

Con decreto ministeriale 26 novembre 1888:

E' stato istituito in Oricola e Rocca di Botte, frazioni del Comune di Cereto, un uffizio separato di stato civile per ricevere gli atti di nascita o di morte.

I detti uffizi sono stati distinti col n. 2 e 3.

Con decreto ministeriale 1. dicembre 1888:

E' stato istituito in Corcumello, frazione del comune di Capistrello un ufficio separato di Stato civile per ricevere gli atti di nascita e di morte.

Il detto uffizio è stato distinto col n. 2.

MINISTERO DELLA MARINA

Con R. decreto del 25 novembre u. s., sulla proposta del ministro della Marina, il comm. Maldini Galeazzo, Deputato al Parlamento Nazionale, membro del Consiglio Superiore della Marina Mercantile, è stato nominato Presidente dello stesso Consiglio.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I — SEZIONE II

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con atto notarile rogato a Londra, il 12 settembre 1888 e registrato a Torino il 3 successivo ottobre al N. 2259, Vol. 11, - atti privati - la Nordenfelt Guns and Ammunition Company Limited, a Londra, ha ceduto e trasferito alla Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Company Limited, pure a Londra, tutti i diritti che ad essa competono sull'attestato di privativa industriale 23 novembre 1881, Vol. XXVII N. 77 della durata di anni sei a decorrere dal 31 dicembre dello stesso anno e col titolo: « Perfezionamenti nelle artiglierie a macchina »; attestato che originariamente rilasciato al signor Nordenfelt Thorsten di Londra fu poscia trasferito alla suddetta Compagnia ora cedente come da notificazione inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno delli 9 luglio 1886, N. 158, e indi prolungato per altra durata di anni sette con attestato 10 dicembre 1887, Vol. XLIV N. 305.

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Torino il 22 ottobre 1888, e successivamente registrato all'Ufficio speciale della Proprietà industriale di questo Ministero, per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, addì 4 dicembre 1888.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I — SEZIONE II

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con atto notarile rogato a Londra il 12 settembre 1888, e registrato a Torino il 3 successivo ottobre al n. 2259, vol. 11, atti privati, la Nordenfelt Guns and Ammunition Company Limited a Londra ha ceduto e trasferito alla Maxim Nordenfelt Guns and Amunition Company Limited pure a Londra tutti i diritti che ad essa competono sull'attestato di privativa industriale 23 luglio 1881, Vol. XXVI, N. 207 della durata di anni sei a decorrere dal 30 giugno dello stesso anno, e col titolo: « perfezionamenti nel meccanismo di caricamento nella culatta per le armi da fuoco »; attestato che, originariamente rilasciato al signor Nordenfelt Thorsten di Londra fu poscia trasferito alla predetta Compagnia ora cedente, come da notificazione inserita nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* delli 9 luglio 1886, N. 158, e indi prolungato per altra durata di anni otto con attestato 14 giugno 1887, Vol. XLII N. 499.

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Torino il 22 ottobre 1888 e successivamente registrato all'Ufficio speciale della Proprietà industriale di questo Ministero, per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, addì 4 dicembre 1888.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I — SEZIONE II

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con atto notarile rogato a Londra il 12 settembre 1888 e registrato a Torino il 3 successivo ottobre al N. 2259, Vol. 11, - atti privati - la Nordenfelt Guns and Ammunition Company Limited di Londra, ha ceduto e trasferito alla Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Company Limited pure di Londra, tutti i diritti che ad essa competono sull'attestato di privativa industriale 6 aprile 1883, Vol XXX, N. 301 della durata di anni sei, a decorrere dal 31 marzo dello stesso anno e col titolo: « Perfezionamenti nei cannoni che si caricano dalla culatta »; attestato che, originariamente rilasciato al signor Nordenfelt Thorsten di Londra, fu poscia trasferito alla suddetta Compagnia ora cedente come da notificazione inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno delli 9 luglio 1886, N. 158.

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Torino il 22 ottobre 1888 e successivamente registrato all'Ufficio speciale della Proprietà industriale di questo Ministero per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, addì 4 dicembre 1888.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 884794 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 120, al nome di Celli Cecilia e *Vittorio* fu Michele, minori, sotto la patria podestà della madre Petrucci Angela, domiciliati in Roma, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Celli Cecilia e *Vittoria* fu Michele, minori, sotto la patria podestà della madre Petrucci Angela, domiciliati in Roma, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 novembre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 301696 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 118756 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 10, al nome di Fechtig Elena fu Nepomugh, *moglie di Giovanni Battista De Simone*, domiciliata in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fechtig Elena fu Nepomugh, *nubile*, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 novembre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta N. 3444 rilasciato dalla ntendenza di Finanza di Napoli il 15 ottobre 1888 pel deposito del certificato N. 857932 dell'annua rendita di L. 100 consolidato 5 0[0 al nome di Morelli Sofia fu Gaetano, moglie di Pellecchia D. Giuseppe, esibito per tramutamento al portatore dello stesso signor Giuseppe Pellecchia incaricato di ritirare il nuovo titolo.

Ai termini dell'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia intervenuta opposizione alcuna, la cartella consolidato 5 0[0 N. 420481, della rendita di L. 100, proveniente dal tramutamento del suddetto certificato, sarà consegnata al signor Pellecchia Giuseppe fu Severino senza obbligo della esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 dicembre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

In seguito ad accordi intervenuti fra questa Direzione generale e la Società di Navigazione generale italiana, l'orario della linea XIX (Tunisi-Tripoli-Malta) sarà dal 12 corrente modificato come segue:

ANDATA.

	Leghe	Arrivi		Partenze	
Tunisi	—	—		Mercoledì 4	sera
Susa	42	Giovedì 6	matt.	Giovedì 9	matt.
Monastier	3	» 10	»	» 11	»
Mehdia.	12	» 3	sera	» 5	sera
Sfax	43	Venerdì 10	matt.	Venerdì 10	»
Gabes	20	Sabato 5	»	Sabato 8	matt.
Gerba	12	» 1	sera	» 4	sera
Tripoli.	40	Domen. 6	matt.	Domen. 3	»
Malta.	65	Lunedì 12	»	—	

RITORNO.

	Leghe	Arrivi		Partenze	
Malta.	—	—		Mercol. 10	matt.
Tripoli.	65	Giovedì 7	matt.	Giovedì 5	sera
Gerba	40	Venerdì 7	»	Venerdì 9	matt.
Gabes	12	» 2	sera	» 12	sera
Sfax	20	Sabato 7	matt.	Sabato 12	matt.
Mehdia.	43	Domen. 5	»	Domen. 8	»
Monastier	12	» 12	»	» 4	sera
Susa	3	» 6	sera	Lunedì 4	»
Tunisi	42	Martedì 6	matt.	—	

Roma, addì 4 dicembre 1888.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 6 corrente, in Lacco Ameno, provincia di Napoli, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 6 dicembre 1888.

PUBBLICAZIONI DEL MINISTERO DELLA GUERRA

Per cura del Ministero della guerra (Direzione generale di artiglieria) saranno pubblicati nell'anno 1889:

a) La Rivista d'artiglieria e genio;
b) Il Giornale d'artiglieria e genio;
c) L'Atlante del materiale d'artiglieria;
d) L'Atlante del materiale del genio.

La Rivista d'artiglieria e genio continuerà, come nell'anno in corso, a pubblicare scritti non aventi carattere ufficiale, e suo principale scopo sarà di rendere conto dei progressi e delle innovazioni che interessano le due armi.

Nel Giornale d'artiglieria e genio verranno pubblicate le disposizioni regolamentari inerenti ai servizi delle due armi.

L'Atlante del materiale d'artiglieria e quello del materiale del genio consterà di tavole cromolitografiche dei materiali di recente adozione, e del testo contenente i sunti descrittivi dei materiali stessi.

Sono stabiliti cinque distinti abbonamenti:

1° Abbonamento alla Rivista d'artiglieria e genio;
2° Abbonamento al Giornale d'artiglieria e genio;
3° Abbonamento complessivo alla Rivista ed al Giornale di artiglieria e genio;
4° Abbonamento all'Atlante del materiale d'artiglieria;
5° Abbonamento all'Atlante del materiale del genio.

I prezzi d'abbonamento per gli associati appartenenti all'Amministrazione della guerra e della marina sono i seguenti:

Lire 12 per il primo abbonamento;
» 4 per il secondo;
» 14 per il terzo;
» 8 per il quarto;
» 8 per il quinto.

Le dispense della Rivista e del Giornale richieste a parte, dovranno essere pagate in base alla tariffa seguente:

una dispensa della Rivista d'artiglieria e genio . . . L. 1,50
una dispensa del Giornale d'artiglieria e genio . . . » 0,40
per ciascuna tavola cromolitografica degli Atlanti del materiale. » 0,40

Le richieste d'associazione dovranno essere rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, compilate in conformità del modulo A, di cui all'*Atto* N. 466 della *Raccolta* del *Giornale Militare*, e trasmesse non più tardi del 15 dicembre venturo.

I corpi sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per risarcirsene poscia a rate mensili sullo stipendio dell'ufficiale.

In occasione di variazioni negli associati e di cambiamento di residenza, se ne darà avviso dal corpo od ufficio cui l'associato apparteneva all'ufficio dei personli vari, mediante la trasmissione dell'elenco modulo B, stabilito dal mentovato *Atto* N. 466, ed al medesimo ufficio si rivolgeranno per qualsiasi reclamo.

Le dispense a parte saranno richieste direttamente al tipografo Voghera Carlo, Roma.

I militari che desiderano ricevere personalmente le dispense delle suaccennate pubblicazioni, dovranno associarsi direttamente, inviando in anticipazione al tipografo l'intero importo con vaglia postale in lettera affrancata.

Per queste associazioni personali il prezzo, comprese le spese postali, è di:

Lire 15 per la Rivista d'artiglieria e genio;
» 5 per il Giornale d'artiglieria e genio;
» 18 per la Rivista e Giornale d'artiglieria e genio;
» 11 per l'Atlante del materiale d'artiglieria;
» 11 per l'Atlante del materiale del genio.

Le persone estranee all'amministrazione della guerra e della marina potranno associarsi alla Rivista, al Giornale ed agli Atlanti, rivolgendo le domande direttamente al tipografo Voghera Carlo, e pagando anticipatamente il prezzo d'abbonamento mediante vaglia postale o internazionale in lettera affrancata.

Pei residenti in Italia i prezzi sono:

per la Rivista d'artiglieria e genio. . . . . L. 24,00
per il Giornale d'artiglieria e genio . . . . » 10,00
per la Rivista e pel Giornale. . . . . » 32,00
per l'Atlante del materiale d'artiglieria . . . . . . » 15,00
per l'Atlante del materiale del genio . . . . » 15,00

Per i residenti all'estero i prezzi saranno i precedenti, aumentati della francatura postale, cioè:

	Unione Postale Tariffa A.	Tariffa B.
per la Rivisita d'artiglieria e genio	L. 30	L. 35
per il Giornale d'artiglieria e genio	» 12	» 14
per la Rivista e il Giornale	» 40	» 45
per l'Atlante del materiale d'artiglieria	» 20	» 25
per l'Atlante del materiale del genio	» 20	» 25

Le dispense richieste a parte dovranno essere pagate in base alla seguente tariffa.

Per i residenti in Italia:

una dispensa della Rivista d'artiglieria e genio . . . L. 3,00
una dispensa del Giornale d'artiglieria e genio . . . . » 1,00
per ciascuna tavola cromolitografica. . . . . » 1,00

Sottoscrizione *fatta a Pernambuco in favore dei danneggiati dalle nevi nel Canavese e in Val d'Aosta.*

Elenco degli oblatori e delle offerte.

Nome		Offerta
Francesco Lauria	Reis	20,000
Francesco Petrucci	»	5,000
Giulio Petrocelli	»	400
Pietro Petrocelli	»	400
Michele Petrocelli	»	400
M. Cristina Petrocelli.	»	400
Crescenico Cesarino Franco	»	400
Vincenzo Marino	»	400
Pasquale Bonafine	»	400
Angelo Petrocelli	»	2,000
Angelo Bellezza	»	1,000
Giovanni di Stefano	»	1,000
Biagio Ponzò	»	1,000
Niccola Cusati	»	1,000
Niccola Verderame	»	1,000
Giuseppe Conte.	»	500
Pasquale Chiappetta	»	1,000
Michele Sanguinetti	»	1,000
Giuseppe Ferraro	»	1,000
Michele Filardi.	»	1,000
Francesco Pagano	»	1,000
Pietro Paolo	»	1,000
Domenico Matteo	»	500
Antonio Lasalvia	»	1,000
Gabriele Grassano	»	500
Francesco Dalia.	»	1,000
Michele Masullo.	»	1,000
Angelo Calabria	»	500
Francesco Calabria	»	400
Francesco Greco	»	500
Salvadore Bellezza	»	500
Gaetano Buonafini	»	500
Angelo Pugliese.	»	1,000
Michele Moscarelli	»	1,000
Giacomo Costantino	»	500
Pietro Mazzi	»	1,000
Francesco Coroso	»	6,000
Francesco Licci	»	4,000
C. di Brichenteau	»	20,000
	Totale Reis.	81,200

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di Concorso.

E' indetto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, il Concorso per titoli alla Cattedra di letteratura italiana nelle sue attinenze colle letterature straniere, vacante nel Reale Educatorio Maria Adelaide di Palermo, al quale ufficio è annesso lo stipendio di L. 1200 annue.

Coloro che intendono di prendervi parte debbono presentare apposita istanza in carta da bollo da L. 1, 20, e provare con documenti legali d'essere abilitati allo insegnamento della suddetta materia, secondo le norme in vigore per l'istruzione secondaria.

A parità di merito sono preferite le donne.

A tali documenti gli aspiranti dovranno aggiungere:

a) il certificato di nascita;

b) un attestato medico debitamente autenticato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica;

c) la fedina criminale.

Pei titoli annessi alla istanza dev'essere fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Il tempo utile per la presentazione delle dimande al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione per l'istruzione primaria e popolare) scade il 31 dicembre 1888.

I concorrenti indicheranno nelle dimande, e con la massima esattezza, il loro domicilio affinchè possano essere loro fatte le comunicazioni occorrenti.

Le domande non conformi alle disposizioni del presente avviso non saranno prese in considerazione.

1 Roma, dal Ministero della Pubblica Istruzione, il 28 novembre 1888.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, N. 629, modificato coi Reali decreti 11 agosto 1884, N. 2629, 8 maggio 1887, N. 4487, e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore ordinario alla cattedra di ostetricia e clinica ostetrica vacante nella R. università di Padova.

Le domande su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno esser presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 28 marzo 1889.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 24 novembre 1888.

Il Direttore Capo della Divisione
per l' Istruzione superiore
4 G. FERRANDO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal Regio decreto 26 gennaio 1882, N. 629, modificato coi Regi decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887, N. 4487 e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore straordinario alla cattedra di Chimica generale nella R. università di Bologna.

Le domande, su carta bollata da lire 1,20 ed i titoli, indicati in apposito elenco, dovranno esser presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del sette aprile 1889.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 2 dicembre 1888.

Il Direttore capo
della Divisione per l'istruzione superiore
2 G. FERRANDO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, N. 629, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887, N. 4487 e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di Diritto commerciale nella università di Modena.

Le domande su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno esser presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 28 marzo 1889.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno esser presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 24 novembre 1888.

Il Direttore Capo della Divisione
per l' Istruzione superiore
G. FERRANDO.

Consiglio per le Scuole della Provincia di Roma

Avviso di concorso.

Si reca a pubblica notizia che nel Conservatorio della Divina Provvidenza in Roma sonosi resi vacanti 3 posti gratuiti da conferirsi, per disposizione del Ministero della pubblica istruzione, ad altrettante orfane figliuole d'impiegati civili dello Stato in conformità dei Regi Decreti 13 aprile 1874, numero 1885 (Serie 2ª) e 11 gennaio 1883.

Per essere ammessa al concorso dovrà l'aspirante presentare al Consiglio Provinciale scolastico di Roma:

a) Un certificato del proprio Municipio comprovante la condizione di essere figlia legittima di un impiegato civile dello Stato, orfana di ambo i genitori, ovvero del padre, o almeno della madre;

b) La fede di nascita dalla quale risulti d'età non inferiore ai 6 nè maggiore degli 11 anni compiuti;

c) L'attestato medico di sana e buona costituzione fisica e di subita vaccinazione;

d) Un prospetto nominativo della famiglia della concorrente, rilasciato dal Municipio, dal quale prospetto si rilevi il numero dei fratelli e delle sorelle viventi dell'aspirante, la misura della fortuna, e la condizione.

Le vincitrici del concorso godranno del posto dal giorno del notificato conferimento fino al termine dell'anno scolastico nel quale compiono rispettivamente il diciottesimo anno d'età.

La domande coi relativi documenti dovranno essere presentate o spedite a questa Prefettura, in carta bollata da centesimi 50, prima del giorno 25 del mese di dicembre prossimo.

Roma, il 15 novembre 1888.

1 *Il Prefetto Presidente*: L. GRAVINA.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di concorso al posto di assistente nella Reale stazione sperimentale di caseificio in Lodi.

È aperto il concorso per titoli ad un posto di assistente nella Regia stazione sperimentale di caseificio in Lodi, al quale è annesso lo stipendio di lire 1500 annue.

A termini del R. decreto 23 novembre 1885 la nomina dell'assistente vien fatta con decreto ministeriale, ed ha la durata di un anno; può essere riconfermata su proposta del Direttore della stazione.

Per gli effetti della legge 6 giugno 1885, N. 3141, gli assistenti delle stazioni di prova agrarie e speciali sono equiparati agli impiegati dello Stato.

Gli aspiranti devono inviare al Ministero di agricoltura (Direzione generale dell'Agricoltura) non più tardi del 20 dicembre p. v. una domanda corredata dei seguenti documenti:

a) Atto di nascita;
b) Atto di cittadinanza italiana;
c) Attestato di buona condotta rilasciato dalle competenti autorità;
d) Certificato medico recente, di buona costituzione fisica;
e) Attestato dimostrante la conoscenza di lingue straniere;
f) Diploma di laurea in chimica ed in scienze agrarie od altro titolo equivalente.

Si uniranno altresì quei documenti comprovanti nel concorrente speciali cognizioni di chimica agraria e capacità di eseguire le analisi quantitative.

Roma, 30 novembre 1888.

Il Direttore generale dell'agricoltura
N. MIRAGLIA.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 6 Dicembre 1888.

Presidenza del Presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

CENCELLI, segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 » (N. 131).

PRESIDENTE invita il relatore della Commissione ad informare il Senato del lavoro di coordinamento del progetto, che fu per tale fine rinviato alla Commissione al termine della seduta di ieri.

FINALI, relatore, dice che, in seguito al mandato di coordinamento avuto dal Senato, la Commissione ha variato la numerazione degli articoli, per conseguenza di quelli che furono soppressi e dei nuovi che furono aggiunti al progetto; ha mutato nel testo le citazioni di articoli, in seguito alla nuova enumerazione, ed ha, da ultimo, introdotte leggiere modificazioni di pura forma in sette articoli del progetto.

Rende poi conto di una petizione della Deputazione provinciale dell'Umbria proponendo per essa l'ordine del giorno.

PRESIDENTE mette ai voti le diverse variazioni ed i lievi mutamenti di forma annunziati dal relatore.

Il Senato li approva ed approvasi poi l'ordine del giorno sulla petizione della Deputazione provinciale dell'Umbria.

Ordina quindi l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto.

VERGA, segretario, fa l'appello.

(Le urne rimangono aperte. Il risultato della votazione sarà proclamato nel corso della seduta).

Interpellanza del senatore Corte al presidente del Consiglio dei ministri intorno agli intendimenti del Governo circa la sua azione nel mar Rosso.

PRESIDENTE dà la parola al senatore Corte per svolgere la sua interpellanza al presidente del Consiglio. La interpellenza fu annunziata nella seduta del 21 novembre nei seguenti termini:

« Il sottoscritto desidera di interpellare l'onorevole presidente del Consiglio per conoscere entro quali limiti - nelle attuali circostanze della politica europea e della condizione economica del paese - il Governo intende di circoscrivere la sua azione nel mar Rosso. »

CORTE dichiara di non essere spinto a parlare da spirito di opposizione. L'Italia fu trascinata nel mar Rosso dall'ambizione di alcuni, dall'inerzia di molti. Teme maggiori guai.

Tutti i concetti coi quali si è preteso di spiegare la nostra impresa africana, come il concerto coll'Inghilterra, gli sviluppi commerciali, l'interesse della civiltà rispetto alla schiavitù, sono falliti.

La impresa africana ci costò finora a un dipresso 150 milioni. Rimanendo in Africa nella posizione in cui ci troviamo attualmente ne spenderemo altri 20 all'anno. Volendo estendere il nostro territorio ne spenderemo 40 e più. Sempre collo stesso risultato negativo.

Esonera l'on. Crispi dalla responsabilità di chi ha iniziata l'impresa. Non da quella dei fatti che sono avvenuti di poi e di quelli che si minacciano.

Si scambiò per una questione di onore militare una questione di vanità offesa.

Le nostre condizioni economiche, le nostre condizioni finanziarie non ci consentono di distogliere forze e capitali dal territorio del paese.

La condizione generale d'Europa è gravissima. Teme con lord Salisbury che la esagerazione degli armamenti, anzichè la pace produrrà la guerra. Teme inoltre che la guerra anzichè produrre miglioramento della situazione la peggiorerebbe.

Meglio è dire la verità. Le nostre relazioni colla Francia sono molto tese. Una nostra guerra con quella nazione sarebbe una sventura. Commetterebbe un delitto chi cercasse di provocarla. E pur troppo è da temere che, se là venisse al potere, anche per un solo momento, qualcuno dei partiti estremi, esso si farebbe provocatore.

Non vi ha dubbio che in tal caso l'Italia sorgerebbe come un sol uomo per combattere fino agli estremi per il suo onore, per la sua indipendenza. Ma sarebbe per noi grande disgrazia, tanto vincere che rimanere sconfitti.

In tale situazione può egli tollerarsi che una parte delle nostre forze sieno trattenute in Africa e che si spendano colà i nostri denari?

Accenna alla questione finanziaria. La dice gravissima. Ed osserva che noi sorti in virtù del principio di nazionalità non dobbiamo molestare altre nazioni siano bianche, siano nere.

E' d'avviso che l'Italia ed il suo Governo non debbano oramai sacrificare più in Africa, nè un soldo, nè un soldato.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro ad interim degli affari esteri, riassume anzitutto i concetti espressi nell'interpellanza dal senatore Corte.

Dichiara che non intende parlare del passato, del come la spedizione africana avvenne tanto più che l'onor. Corte lo discarica di ogni responsabilità per il passato e la limita al momento della sua assunzione al Governo.

Ricorda che fin dal primo momento si manifestò contrario alla spedizione. Neppure fu favorevole alla precedente occupazione di Assab

Nondimeno, come disse alla Camera, riflettendoci convenne che non si sarebbe potuto tenere Assab senza occupare Massaua.

Dice che avemmo momenti difficili e si venne al Parlamento per domandare i fondi necessari a rioccupare la parte dei possedimenti perduta.

Fu votata una legge per la costituzione di un corpo speciale per l'Africa, e con quel corpo speciale fu impegnato il paese nell'occupazione di quel territorio.

Non s'intende compromettersi in quelle regioni talmente che in caso di complicazioni in Europa si trovi una deficienza nelle nostre forze per quelle occupazioni.

Si mantiene il corpo speciale e un corpo che invigili le nostre possidenze.

Non intendiamo fare conquiste, ma neppure abbandonare una posizione che sarebbe tosto occupata da altri.

Si farà tesoro di ogni circostanza per migliorare la nostra condizione, ma non si faranno passi compromettenti.

La posizione generale d'Europa è grave, ma non tale da far temere lo scoppio prossimo di una guerra.

Le relazioni colla Francia sono al momento normali e corrette.

Conviene coll'onor. Corte che una guerra colla Francia sarebbe sciagura. Noi non la provocheremo mai; anzi, tutta l'opera nostra è diretta ad evitarla.

Non si può non prender parte al movimevto generale d'Europa, nè restare impreparati.

Si arma dappertutto e non da oggi. L'Italia deve armare anch'essa lo deve e per impegni assunti e per pericoli possibili. Però gli sforzi costanti sono diretti alla conservazione della pace.

L'impresa d'Africa non ci farà perdere di vista di dover essere pronti a qualunque eventualità.

Non crede si possano abbandonare i possedimenti africani e chiunque venisse al Governo dovrebbe pensare e fare altrettanto.

L'Italia esercita in Africa una missione di civiltà e non può abbandonarla.

Confida che basteranno all'onorevole senatore Corte queste dichiarazioni e se ne mostrerà soddisfatto.

CORTE. Non era e non è sua intenzione di presentare una mozione.

E' lieto che le sue parole abbiano dato occasione al presidente del Consiglio di dare alcune spiegazioni, delle quali però non può dichiararsi per intiero soddisfatto, in quanto che i pericoli ch'egli vedeva in Africa non si sono dileguati.

Quanto ai pericoli della posizione in Europa osserva che noi dobbiamo mettere in relazione le nostre aspirazioni colle nostre possibilità.

Gli scopi di un sano Governo per essere conseguibili e pratici devono essere in perfetta armonia e relazione coi mezzi di cui lo Stato può disporre.

PRESIDENTE dichiara esaurita l'interpellanza Corte.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione sul progetto: « Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 »:

Votanti 119
Favorevoli 71
Contrari 48

(Il Senato approva).

Discussione del progetto di legge per disposizioni intorno alla pubblica sicurezza (N. 135).

PRESIDENTE chiede al presidente del Consiglio su quale progetto intende che segua la discussione; se su quello del Ministero o su quello della Commissione.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, consente, colle solite riserve, che la discussione si apra sul progetto della Commissione.

CENCELLI, GUERRIERI-GONZAGA e VERGA C., (segretari), dànno lettura del testo del progetto.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

CANONICO non crede conforme ai principî del diritto attribuire al potere giudiziario l'ammonizione, che esso vorrebbe fosse inflitta dal potere esecutivo, dovendosi, ricorrere al potere giudiziario solo quando siavi contravvenzione.

Crede che il domicilio coatto debba essere fatto scontare internandosi i coatti in taluni comuni nel minor numero possibile.

Non farà speciali proposte, ma raccomanda le sue considerazioni all'onor. presidente del Consiglio che con tanta illuminata energia ha saputo rendere grandi servigi all'organizzazione interna dell'Italia e a renderla sempre più rispettata all'estero.

PUCCIONI, (relatore), risponde brevemente al senatore Canonico specialmente per quel che riguarda l'ammonizione, giacchè quello che esso disse intorno al domicilio coatto sembragli riguardare più particolarmente il ministro.

Quanto all'ammonizione, la Commissione ha già fatto sapere per mezzo della sua relazione, che essa saluterebbe con gioia il giorno in cui un tale istituto potesse essere eliminato dalle nostre leggi.

Ma la Commissione non crede che la situazione della pubblica sicurezza in Italia sia tale da permetterci un tale esperimento.

Meglio è che l'autorità giudiziaria intervenga nell'ammonizione, perchè ciò costituisce una guarentigia.

Riconosce che l'istituto dell'ammonizione ha già perduto molto credito e crede che, ove lo si lasciasse in assoluto abbandono del potere esecutivo, esso andrebbe assolutamente perduto.

La Commissione non può seguire il senatore Canonico nelle sue proposte perchè esse troppo si distanziano dal progetto.

CRISPI, (presidente del Consiglio, ministro dell'interno), dice che certamente nessuno può lodarsi dell'istituto dell'ammonizione. Ma bisogna considerarlo dal punto di vista dell'utilità attuale.

Ricorda le origini di quest'istituto e come venne esacerbato per la natura dei reati cui venne applicato. Dice che l'istituto dell'ammonizione deve precedere il domicilio coatto, e ricorda che il domicilio coatto si trova contemplato dai cessati Codici.

Alla fine del 1887 vi erano in Italia 40,781 ammoniti, individui sopra i quali il Governo tiene le mani; abolendosi l'ammonizione, questi numerosi individui sarebbero lasciati sciolti da ogni freno.

Quest'istituto è già antipatico e in talune provincie anche più che antipatico; figurarsi poi se la sua applicazione fosse affidata al potere esecutivo!

D'altronde in oggi è il potere giudiziario che applica l'ammonizione e crede che non sarebbe giusto il deferirla al potere esecutivo.

Dice che non è esatto chiamare l'ammonizione legge di sospetto.

Presso di noi sono specificati i reati che dànno luogo all'ammonizione e la si applica altresì quando sieno pronunziate contro un individuo più sentenze di sezione d'accusa che dichiarino non farsi luogo a procedere.

Ed in questo caso di più pronunzie si ha ragione di ammettere che qualche cosa vi è a carico dell'individuo che si tratta di ammonire.

Quanto ai coatti, crede col senatore Canonico che il sistema che oggi si applica sia il migliore, ma non può accettare di distribuire i coatti in tutti i comuni perchè il male sarebbe maggiore.

Crede che quando si farà la legge per la riforma penitenziaria si penserà ai coatti e si tenderà a rendere questa pena tale da far sì che i coatti, dopo scontata la pena, possano ritornare buoni cittadini.

Per oggi nulla si potrebbe fare a questo proposito e crede che anche il senatore Canonico vorrà aspettare che venga in Parlamento, sperabilmente nella prossima sessione l'accennato progetto di legge.

CANONICO ringrazia delle spiegazioni avute. È contento che siasi riconosciuto, che l'ammonizione non è il migliore istituto possibile. Augura che venga il tempo in cui esso scomparisca. Accetta le dichiarazioni del ministro sul domicilio coatto. Spera che presto venga la legge sulla riforma penitenziaria.

PRESIDENTE, non essendovi altri oratori iscritti, dichiara chiusa la discussione generale.

Si apre quella sugli articoli.

Gli articoli da 1 a 15 sono approvati senza osservazioni.

All'art. 16 il senatore CAVALLINI propone che il permesso speciale di portare la rivoltella o la pistola di qualunque misura o il bastone animato, ecc. sia soggetto a tassa *in conformità del disposto della legge 10 luglio 1880.*

PUCCIONI, relatore, osserva che la sostanza della proposta fatta dall'onor. Cavallini è identica a quella della Commissione, a aggiunge che forse non conviene fare nel progetto attuale richiami ad altre leggi.

CAVALLINI crede che la dizione proposta da lui sarebbe stata forse più chiara, ma non insiste.

Approvasi l'art. 16 ed i successivi fino al 26 con una sola variante di forma proposta dal senatore Moleschott all'art. 25.

All'art. 26 il senatore Scalini propone un emendamento per eliminare la necessità della seconda prova per le caldaie a vapore nuove, di fabbriche estere, quando per esse vi sieno certificati di sicurezza.

PUCCIONI, relatore, dice che la Commissione crede indispensabile la seconda prova.

SCALINI ritira l'emendamento.

Approvansi gli articoli da 26 a 29.

L'art. 30 ordina che non possono disporsi nei campi, nei boschi od altri luoghi aperti tagliole, schioppi od altri strumenti da caccia che sieno pericolosi alle persone, e che il contravventore sia punito coll' ammenda fino a lire duecento, e che in caso di recidiva nella tesa degli schioppi potrà infliggersi la pena dell'arresto da uno a tre mesi.

CAVALLINI propone che a questa ultima pena si aggiunga quella della multa.

PUCCIONI, relatore, sostiene che l'articolo, come fu proposto dalla Commissione, contiene una conveniente graduazione di pene.

CAVALLINI non insiste nella sua proposta.

Approvasi l'art. 27 ed i successivi fino al 33.

CAVALLINI propone un emendamento all'art. 34 nei seguenti termini:

« Qualora trattisi di stabilimento esistente gli interessati che lo credessero insalubre o pericoloso, possono chiederne la soppressione al prefetto il quale provvede nel modo stabilito dall' articolo precedente ».

AURITI osserva che l'art. 34 così com'è redatto presenterà, nell'attuazione, serie difficoltà.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, osserva che nella legge attuale all'art. 28 le cose trattate dal senatore Auriti sono regolate allo stesso modo e opina che sia opportuno mantenere le cose come sono.

AURITI non insiste.

PUCCIONI, relatore, propone un lieve emendamento consistente nel sostituire alle parole dell'art. 34: *e nel resto si seguono*, le altre *sulla domanda si provvederà.*

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento proposto dal senatore Cavallini che non viene approvato.

Pone quindi ai voti l'art. 34 coll'emendamento proposto dal relatore della Commissione accettato dal ministro, che il Senato approva.

Si approvano quindi senza osservazioni gli articoli da 35 a 49.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

La seduta è levata alle ore 6.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 6 dicembre 1888.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,20.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito del disegno di legge relativo all'emigrazione.

GUICCIARDINI dà lode al Governo ed alla Commissione di aver mantenuto il disegno di legge nei limiti di un provvedimento di polizia. Quanto alla emigrazione, in sè stessa, l'oratore si limita a riconoscere essere essa un fatto inevitabile, senza giudicare se sia buono o cattivo.

Posta la questione sotto questo aspetto, si presenta il primo quesito se agli agenti di emigrazione debbasi, o no, dar facoltà di fare arruolamenti. Ma il negare questa facoltà varrebbe l'impedire quasi del tutto l'emigrazione. Da una parte si consideri che poca o nulla è l'influenza dell'arruolatore nel decidere ad emigrare, e che gli emigranti avrebbero, senza l'opera sua, limitata e soppressa talvolta la libertà di emigrare.

Non trova neppure che possano porsi eccessive limitazioni alla libertà di emigrare per ragioni militari; poichè sono appunto coloro cui quelle limitazioni colpirebbero, che più son portati per la propria sussistenza e per quella della famiglia ad emigrare; e sono anche coloro che non esitano mai a rispondere alle chiamate della patria.

Del resto queste restrizioni non avranno altro effetto che di produrre una emigrazione clandestina molto più dannosa. Invece di avere un fenomeno sociale palese, e sul quale il Governo può esercitare azione benefica, il fenomeno stesso troverebbe adito per altre vie, col risultamento poi di favorire altre marinerie invece della nostra.

Inoltre, se non si pone alcun ostacolo, si può star sicuri che, ad ogni chiamata sotto le armi, gli emigrati saranno solleciti a presentarsi; mentre non potranno più farlo quando ritornando si trovino esposti a punizioni per aver sprezzato il divieto della legge.

Quanto agli arruolatori approva le disposizioni del disegno di legge convinto ch'esse varranno a far sì che gli arruolatori si comportino in guisa da non perdere la patente.

Ma vorrebbe che ad essi s'imponesse d'assicurare l'emigrante non solo all'imbarco e durante il tragitto, ma anche dopo l'arrivo, e quindi che nel contratto si comprendessero anche le indicazioni relative al salario, alla qualità ed alla durata del lavoro, ed al luogo ove il lavoro stesso dovrà essere fornito.

Tutte queste prescrizioni però l'oratore riterrebbe poco efficaci ove mancasse la vigilanza solerte ed assidua del Governo diretta a proteggere gli emigrati italiani, e però esorta il ministro ad esercitare seriamente questa tutela. (Bravo)

FLORENZANO considera la singolarità del fenomeno dell'emigrazione italiana: giacchè, mentre quella degli altri paesi è determinata da fini economici e commerciali, l'emigrazione dall' Italia è determinata dalla miseria che imperversa fra le popolazioni rurali che offrono all'emigrazione stessa il maggior contingente, lasciando sprovviste di braccia le nostre campagne.

Secondo l'oratore, se l'emigrazione temporanea è un bene, quella permanente è un male: crede che si possa rimediarvi con alcuni provvedimenti d'indole economica e sociale, quali l'attuazione del credito agrario, (Mormorio), la formazione di società di produzione e di consumo, il riordinamento dei tributi locali e via via. E più specialmente confida in disposizioni legislative speciali, che sono da molti anni nei voti e nei desideri della pubblica opinione.

È quindi da lodare il Governo per avere esauditi cotesti desideri col disegno di legge in discussione di cui esamina i diversi articoli rispondendo alle obiezioni contrarie sollevate dai precedenti oratori, e dichiarando di associarsi all'ordine del giorno dell'onorevole Franchetti, poichè, se è alieno del concetto di vietare l'emigrazione, pensa che sia dovere del Governo di regolarla e disciplinarla. (Approvazioni).

BONFADINI rileva alcune contraddizioni nel disegno di legge, tra il modo col quale è protetto l'emigrante prima e dopo la sua partenza, e fra le prescrizioni restrittive del disegno di legge medesimo, e le condizioni economiche dello Stato.

Rileva poi anche la grande differenza che vi ha tra le condizioni stesse degli emigranti; essendo esse molto peggiori per i contadini che per gli emigranti. Nota infine, con compiacimento, l'osservazione fattasi che la legge è stata migliorata in senso liberale.

E poichè vede sui banchi del Governo un personaggio autorevole come il deputato Fortis, esprime l'augurio che, passando da certi

banchi a certi altri, egli non avrà compiuto un puro e semplice atto di emigrazione.... individuale, come direbbe l'on. Ferri. (Si ride).

Spera invece che egli vorrà portar seco quell'insieme di qualità e di tendenze, che contrassegnano l'uomo politico nelle sue possibili e legittime evoluzioni.

E se, mediante il suo ingresso al potere, l'attuale Ministero diventerà finalmente un Governo di Estrema Sinistra, sarà tanto di guadagnato per la corretta lealtà del sistema parlamentare e per la futura — molto futura — ricomposizione del sentimento politico in questa Assemblea.

BERIO concorda con quanto è stato detto precedentemente che il più grande elemento della emigrazione italiana è composto di contadini, i quali spinti dalla miseria si volgono verso l'ignoto. Quanto all'altro elemento, che, in piccole proporzioni, si volge ad estranee contrade, di professionisti cioè, esso non cade direttamente sotto le disposizioni di questo disegno disegno di legge.

Nè è da credersi che l'aumento della emigrazione sia promossa dagli agenti, lo è invece dalla emigrazione stessa; poichè gli emigrati che si trovano in condizioni migliori, invitano parenti ed amici a seguirli.

Quanto allo stato vero della emigrazione italiana, l'oratore non si ferma sopra i guai di quella che si dirige all'America del Nord; e poco potrebbe dire di quella del Brasile, che pure è criticata. Può affermare però che la grande maggioranza dei concittadini nostri che si trovano nell'Argentina è in eccellenti condizioni.

Nota come a Buenos Ayres si abbiano oltre a 150 mila italiani ed in proporzione nelle provincie. E tutti sono onestamente occupati non solo, ma in modo floridissimo. Il capitale italiano si sviluppa, ed il commercio italiano si aumenta in tutta l'America meridionale.

D'altra parte l'Argentina ha due abitanti per chilometro quadrato nelle campagne; può dunque offrire campo larghissimo ad una buona emigrazione. E la grande emigrazione italiana non può essere che di beneficio anche agli Stati dell'Argentina.

Questa azione benefica è riconosciuta anche dagli uomini di governo di colà. Crederebbe quindi una colpa il voler trattenere quella emigrazione, tanto più che essa torna anche ad onore ed a beneficio morale e materiale della patria italiana.

Accenna poi all'aumento dello smercio dei nostri prodotti in America e specialmente del vino; aumento naturalmente promosso dai nostri concittadini colà residenti.

L'oratore esamina quindi la questione della nazionalità secondo lo stato civile e rileva gli inconvenienti che nascono dalla doppia nazionalità dei figli nati da italiani nell'Argentina. Un temperamento a questo proposito dovrebbe trovarsi.

Loda infine altamente i sentimenti di italianità delle nostre colonie nell'America Meridionale. (Vive approvazioni).

MONETA rammenta un suo telegramma inviato nella primavera scorsa al ministro dell'interno.

In quel telegramma invocava provvedimenti contro gli abusi degli agenti d'emigrazione, che arruolavano vecchi cadenti, donne incinte e bambini lattanti destinati a fare il lungo viaggio dell'America Meridionale. Contro quel telegramma insorgeva la stampa così detta liberale e levava anche la voce un giornale brasiliano.

Frattanto l'oratore risponde a tutti questi appunti che libertà di delinquere non vi può essere e che l'abbandonare degli ignoranti contadini alle manovre degli ingordi speculatori è fare atto di debolezza non omaggio alla libertà.

Descrive le miserie nelle quali versano gli emigrati italiani nel Brasile, le quali non sono alleviate nè dal Governo brasiliano nè dall'italiano.

Ammette in massima la benefica influenza del disegno di legge ora presentato dal Governo, ma crede che si debbano discutere anche i modi di alleviare la miseria nelle provincie, che ora dànno il maggior contingente all'emigrazione.

La Sardegna potrebbe assorbire tutta l'emigrazione italiana se si dovesse perfettamente bonificare, come anche moltissime braccia potrebbero essere impiegate nelle bonifiche dello stesso Mantovano.

La soluzione del problemo sociale sta nelle società cooperative di lavoro. Termina esprimendo la speranza che il Governo vorrà agevolarne l'istituzione e cooperare alla loro prosperità.

FERRARI LUIGI dice che in varii disegni di legge presentati dal Ministero ha potuto notare un difetto di concetto fondamentale, tale che si esplica nel fatto che per più d'uno di essi hanno potuto insieme votare favorevolmente gli onorevoli Costa e Chimirri. Questo è il caso dell'attuale disegno di legge, il quale fu ideato al solo scopo di reprimere gli abusi degli agenti d'emigrazione.

Questo fu il concetto nel quale si fermò l'on. Crispi, però la Commissione ha voluto presentare un'intiera legislazione dell'emigrazione, ma non crede l'oratore che essa vi sia riuscita.

Non tratterà la questione se l'emigrazione sia un bene od un male. Emigrano i popoli forti, ma diventa sempre un danno l'emigrazione quando essa supera l'aumento naturale della popolazione e produce lo spopolamento.

L'attuale disegno di legge fu concepito dieci anni fa quando ogni anno partivano appena 30,000 emigranti: ora però essi hanno raggiunto ben altro numero; occorrono quindi altri criteri, altre misure legislative.

La miglior maniera di evitare l'emigrazione all'estero è di promuovere quella all'interno. L'onorevole Ferri ha detto che la popolazione dell'Italia è densa, ma essa non è ugualmente distribuita: dalla Lombardia alla Sardegna la differenza è grandissima. Però per raggiungere questo fine ci vogliono capitali e questi non si possono trovare ora, che tutti i mezzi dell'Italia sono impiegati nell'aumento del militarismo.

Però se ciò non si può conseguire, non è a dire che tutto il possibile siasi fatto coll'attuale disegno di legge, che mira più che ad altro a provvedimenti di polizia. Si domanda se non si poteva fare sparire l'odiosa figura dell'agente di emigrazione, se non si potevano meglio sviluppare le società di patronato per gli emigranti.

Non è questo pur troppo il momento di discutere il problema dell'emigrazione, perchè altre gravi preoccupazioni incombono ai legislatori; ad ogni modo spera che l'attuale incompleto disegno di legge sarà nella discussione reso più armonico e più completo in tutte le sue parti. (Approvazioni).

SONNINO ricorda di essere stato nel 1880 tra i promotori di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, e ne accenna brevemente il fine che era quello di tutelare gli emigranti senza inceppare la libertà di emigrazione, di sorvegliare le agenzie, ed assicurare all'emigrante il modo di ottenere con una breve procedura il risarcimento dei danni.

Sostiene che il comma dell'art. 1° proposto dalla Commissione rende irrisoria la libertà di emigrare che nell'articolo stesso è così solennemente riconosciuta.

La Commissione, sebbene abbia soppresso alcune delle restrizioni proposte dal Ministero, altre ne ha introdotte e non meno pericolose. Entrambi i disegni di legge hanno comune questo difetto sostanziale di creare senza necessità una nuova categoria di reati.

Egli è partigiano convinto della libertà dell'emigrazione, la quale, se non altro, ha questo vantaggio che lascia il tempo necessario per risolvere gradualmente alcune questioni sociali: ed alla libera emigrazione è già un ostacolo abbastanza grande l'obbligo del servizio militare, perchè sia necessario crearne altri.

Crede esagerate le diffidenze verso gli agenti, e se intende che il Governo li sorvegli e ne richieda serie garanzie di onestà, non gli pare che giovi il sopprimerli. Si puniscano le frodi ed i raggiri, anzi a questo già provvede il nuovo Codice penale, ma non si spinga la tutela degli emigranti sino a richiamare artificialmente in paese coloro che si sono chiariti inetti a provvedere ai loro bisogni.

CAVALLETTO approva questa legge e confida che essa possa dare un migliore indirizzo all'emigrazione, e tutelare efficacemente gli emigranti.

Consente con l'onorevole Badaloni sulle cause della emigrazione, ma egli ha fiducia che in parte almeno possa ripararvi la legge e sopra tutto la azione morale del Governo, e con l'onorevole Badaloni non può essere d'accordo sui rimedi.

Non si potrebbe senza pericolo diminuire od indebolire l'esercito che è presidio della patria.

Del resto egli crede che l'emigrazione dipenda sopra tutto dalle ingiuste relazioni tra proprietari e lavoratori. In Toscana, nelle Marche, nell'Umbria pochi emigrano.

Comunicansi due domande di interrogazione.

PRESIDENTE comunica alla Camera le seguenti domande di interrogazione:

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro degli esteri s' egli abbia notizie delle condizioni interne dell'Abissinia, e intenda presentare alla Camera i documenti dai quali risulta il carattere giuridico attuale del possesso di Massaua per parte dell'Italia.

« Bonghi ».

« Il sottoscritto dimanda di interrogare l' onorevole ministro dell' istruzione pubblica intorno alle norme per la distribuzione dei sussidi ai maestri elementari.

« Ferdinando Martini ».

FORTIS, sotto segretario di Stato per gli interni, comunicherà queste interrogazioni agli onorevoli ministri degli esteri e della pubblica istruzione.

La seduta termina alle 6,5.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 5. — Il *Times* ha da Vienna:

« Il signor di Giers indirizzerà alla Persia una Nota energica, intimandole di accordare l'*exequatur* a Ylanoff, che, l'anno scorso, fu nominato console generale di Russia a Resht, per le provincie persiane del Nord-Est.

« Il signor di Giers farà osservare che il rifiuto della Persia di riconoscere questo console è una violazione dei trattati ».

PIETROBURGO, 5. — Si annunzia da Sebastopoli la morte del viceammiraglio Chestakoff, ministro della marina.

Lo *Svet* pubblica un articolo violentissimo contro l'insuccesso della diplomazia russa in Persia, ed afferma che l'Inghilterra sta per farsi colà una situazione analoga a quella acquistata in Turchia.

VIENNA, 5. — La *Politische Correspondenz* dice che 'imperatore Francesco Giuseppe in occasione del suo Giubileo, ha pure ricevuto telegrammi di caldissime felicitazioni da parte dello Czar e della Famiglia Imperiale di Russia, ai quali telegrammi ha cordialmente risposto.

TOUL, 5. — E' scoppiata qui un'epidemia di vaiuolo maligno. Vi sono due morti. Si disinfettano le strade. Si vaccinano i militari della guarnigione.

Le scuole sono chiuse.

CADICE, 5. — Diretto al Plata, giunse qui iersera il piroscafo *Orione* della Navigazione generale italiana, proveniente da Genova.

ZANZIBAR, 5. — Il comandante del *Dogali* ha fatto conoscere al governo del Sultano la sua partecipazione al blocco ed è partito per la zona assegnata alla sua sorveglianza.

PARIGI, 5. — Camera dei deputati. — Si intraprende la discussione del bilancio dei culti.

Parecchi deputati della Sinistra domandano la soppressione di questo bilancio.

Il ministro della giustizia e dei culti, Ferrouillat, risponde che finchè il Concordato esisterà, dovrà essere intieramente rispettato. Soggiunge che il governo è di parere che si debba studiare la separazione delle Chiese dallo Stato, ma quando i loro rapporti saranno regolati dalla legge sulle Associazioni che presentò al Parlamento.

La Camera approva il primo capitolo del bilancio dei culti con 337 voti contro 215.

RIO-JANEIRO, 5. — Proveniente da Montevideo, proseguì ieri per Genova il piroscafo, *Indipendente*, della Navigazione generale italiana.

Partì ieri per Genova il piroscafo *Roma*, della stessa Società.

BERLINO, 5. — L' imperatore ricevette ieri il conte Herbert di Bismarck per udire un lungo rapporto, ed oggi, nel pomeriggio, fece una passeggiata in carrozza.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, pubblica una lettera diretta dal principe di Bismarck al Decano della facoltà di teologia dell'Università di Giessen onde ringraziarlo per la sua nomina a dottore in teologia.

MONTEVIDEO, 5. — È arrivato il piroscafo *Matteo Bruzzo*, della linea *La Veloce*.

WASHINGTON, 5. — Il Senato cominciò a discutere le tariffe doganali.

STUTTGARD, 5. — La Dieta sarà chiusa, venerdì, con un discorso che il principe Guglielmo pronunzierà in nome del Re.

MADRID, 6. — Saranno spediti rinforzi a Fernando Po.

L'esposizione di Barcellona verrà chiusa domenica.

SUAKIM, 6. — Il vapore *Hodeidah* è arrivato colla fanteria montata ed un distaccamento di 200 *borderers* scozzesi.

Ieri, mentre le truppe egiziane facevano esercizi, il nemico aperse contro esse un fuoco di artiglieria che i cannoni delle navi fecero tacere.

LONDRA, 6. — Il *Times* ha da Costantinopoli:

« Si smentisce che la Germania abbia consegnato alla Porta una Nota che invita il sultano a cooperare al blocco della costa del Zanzibar ».

CADICE, 6. — Proveniente da Genova, proseguì iersera per Montevideo il piroscafo *Orione*, della Navigazione generale italiana.

BERLINO, 6. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dichiara fantastica la notizia della presenza di ufficiali tedeschi in Francia come spie ed enumera invece nominativamente 13 ufficiali in attività di servizio nell'esercito francese che furono espulsi dal 22 settembre al 17 novembre dalla Germania, ove si erano recati per studiare la lingua tedesca. A questi ufficiali bisogna aggiungere inoltre il colonnello Stoffel, il quale voleva fare presso la frontiera degli studi storici sulla guerra di Cesare contro i Germani.

Lo stesso giornale soggiunge:

« Sappiamo che gli ufficiali francesi sono stati avvertiti da parte competente che la loro presenza in Germania non è desiderata. Speriamo che essi si atterranno, in avvenire più che pel passato, a questo desiderio ».

SINGAPORE, 6. — Proseguì iersera per Hong-Kong il piroscafo *ura*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Colombo e Bombay.

PARIGI, 6. — Camera dei deputati — Si delibera per alzata e seduta d'accordare l'autorizzazione a procedere contro Wilson.

Tutte le destre si astengono.

BERLINO, 6. — Reichstag. — Il ministro per l' interno, di Boetticher, dando ampie spiegazioni sul progetto di legge per l'assicurazione degli operai inabili al lavoro, ricorda che gli imperatori Guglielmo I e Federico III si auguravano l'adozione di tale progetto di legge.

Soggiunge che l' imperatore Guglielmo II è animato dagli stessi sentimenti e attende dall'approvazione del progetto di legge il consolidamento della pace all' interno e la prosperità dell' impero. Conchiude: « Amate i fratelli ».

LISBONA, 6. — Il re è indisposto per un reuma. I medici lo consigliarono ad aversi riguardo.

BRUXELLES, 6. — Malgrado le istigazioni dei socialisti, gli operai del Borinage e di Charleroi ricusano di mettersi in isciopero.

PIETROBURGO, 6. — Il barone Marochetti, ambasciatore d'Italia, è arrivato ieri.

BELGRADO, 6. — Nuovi disordini, i quali furono prontamente repressi, ebbero luogo ieri a Leskowatz in occasione del rinnovamento delle elezioni a primo grado, malgrado la presenza dei commissari regi che vennero minacciati da alcuni elettori.

Alcuni disordini senza importanza avvennero anche nella regione di Semendria.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 6 dicembre 1888.

VALORE AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	VALORE nominale	VALORE versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	98 20 p.f.c.
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 95, 98	97 98½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 85
Detto Rothschild	1° decem. 1888	—	—	»	»	98 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0/0 quinta emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	464 50	464 50	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500	»	»	477 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1/2 0/0	»	500	500	»	»	502 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	782 »
Dette Ferrovie Mediterranee stampigliate	»	500	500	»	»	625 »
Dette Ferrovie Mediterranee certif. provv.	»	500	100	»	»	585 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie della Sicilia	1° luglio 1888		500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1° luglio 1888	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	795 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	385 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° aprile 1888	500	250	»	»	573 »
Dette Banca Provinciale	1° luglio 1888	250	250	»	»	240 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	920 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1425 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888	»	500	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	300	»	»	»
Dette Società Immobiliare	»	500	460	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	332 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	»	100	100	»	»	103 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	»	»	325 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1888	150	150	»	»	225 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	475 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	600 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferroviarie 3 0/0, Emissione 1887 e 1888	1° luglio 1888	500	500	»	»	305 »
Dette Ferroviarie Tunisi Goletta 4 % (oro)	»	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1° ottobre 1888	500	500	»	»	498 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Id. Id. Id. II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Second. della Sardegna	»	500	500	»	»	443 »
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 % (oro)				»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
4 ½	Francia	90 g.	»	»	99 92½
	Parigi	chèques	»	»	101 10
5	Londra	90 g.	»	»	25 28
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione } 28 dicembre
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Prezzi in liquidazione:

Az. Banca Romana 1150, fine corr.
Az. Banca Generale 658, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 583, 584 fine corr.
Az. Soc. detta certif. provv. Em. 1888, 1165, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 1868, 1872, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 353, 354, 354½, 355, 356, 357
Az. Soc. Immobiliare 905, 907, 908, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 5 dicembre 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 98,057.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95,887.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62,062.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 60,770.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

V. TROCCHI, *presidente*.